



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

LE NORME CEN SUI REQUISITI ESSENZIALI DEGLI IMBALLAGGI

SCOPO DI QUESTA PUBBLICAZIONE è quello di illustrare le caratteristiche che gli imballaggi devono avere per poter essere facilmente "recuperabili e riciclabili".

Gli imballaggi cellulosici, per le peculiarità intrinseche delle fibre che li compongono, sono di per sé riciclabili e recuperabili, tuttavia possono essere concepiti con determinate caratteristiche che ne agevolano il recupero e il riciclaggio.

MA COME POSSONO ESSERE DEFINITE QUESTE CARATTERISTICHE?

La direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio prevede i requisiti essenziali che un imballaggio deve presentare in ordine alla sua fabbricazione e composizione al fine di agevolare il riutilizzo e il recupero. Il CEN (Comitato Europeo di Normazione), su mandato della Commissione Europea, trasforma tali requisiti, previsti dalla legge, in **norme tecniche** che, una volta adottate e pubblicate a livello europeo, hanno efficacia in tutti gli Stati membri, consentendo l'armonizzazione e il riavvicinamento delle legislazioni nazionali.

Tali norme, pertanto, costituiscono delle specifiche tecniche che servono alle aziende per produrre e immettere sul mercato prodotti conformi ai requisiti essenziali fissati dalla legge. Gli imballaggi fabbricati secondo le specifiche tecniche armonizzate **sono considerati "di diritto" conformi a detti requisiti e possono circolare liberamente sui mercati dell'UE.**

In conclusione, il rispetto delle norme tecniche armonizzate, una volta pubblicate, offre una **garanzia certa di conformità** del prodotto a quanto previsto dalla legge e il superamento di eventuali barriere commerciali fondate su criteri soggettivi di valutazione della conformità.

LA DIRETTIVA 94/62/CE

La normativa europea di riferimento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è costituita dalla direttiva 94/62/CE. Tale direttiva, ispirata alla strategia del cosiddetto "nuovo approccio" per la libera circolazione dei prodotti e la creazione di un mercato unico, ha introdotto il principio della **responsabilità condivisa** di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di vita di un prodotto, ossia di tutti coloro che partecipano a vario titolo alla produzione, alla distribuzione ed al consumo di beni i cui imballaggi, una volta divenuti rifiuti, gravano sull'ambiente.

Nell'attuazione di tale principio, ruolo centrale è riconosciuto a coloro che operano a monte del processo produttivo degli imballaggi, ai quali è richiesto di conformare le proprie scelte a criteri di prevenzione, conpendo, cioè, i prodotti in maniera da facilitarne il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio.

La direttiva 94/62/CE prevede obiettivi specifici di recupero¹ e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che devono essere realizzati entro i primi cinque anni (30 giugno 2001) dal recepimento a livello nazionale in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea (art. 6).

GLI OBIETTIVI FISSATI DALLA DIRETTIVA PER IL PRIMO QUINQUENNIO SONO:

- almeno il 50% – e non più del 65% – in peso dell'insieme dei rifiuti di imballaggio immessi complessivamente sul mercato degli Stati membri deve essere recuperato (e quindi sottratto al flusso ordinario dei rifiuti avviati a smaltimento);
- nell'ambito del predetto obiettivo globale, deve essere riciclato da un minimo del 25% e non oltre il 45% in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio (intendendo per riciclaggio il recupero di materia);
- il riciclaggio non può essere inferiore al 15% per ciascun materiale di imballaggio.

Tali obiettivi sono attualmente in fase di revisione che culminerà nella fissazione di nuovi obiettivi per il quinquennio 2002-2006.

IL DECRETO RONCHI E IL "SISTEMA CONAI"

In Italia la direttiva 94/62/CE è stata recepita nel Titolo II del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (il cosiddetto Decreto Ronchi). Tale norma prevede la costituzione di CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e di sei consorzi di filiera (uno per ogni materiale di imballaggio: carta, legno, plastica, vetro, alluminio, acciaio).

Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio imposti ai produttori e agli utilizzatori il Legislatore ha previsto l'adesione a CONAI, e a uno o più consorzi di filiera, a seconda dei materiali di imballaggio prodotti e utilizzati.

In alternativa, è consentito organizzarsi in maniera autonoma o attuare un sistema cauzionale, salvo dimostrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

¹. Per recupero si intende il recupero energetico + il riciclo di materia

L'obbligo di partecipazione a CONAI risponde all'esigenza di assicurare l'effettiva attuazione del principio della responsabilità condivisa di tutti coloro che producono o immettono sul mercato imballaggi.

L'Allegato F al D.Lgs. 22/97 (riportato sotto) recepisce integralmente l'Allegato II alla direttiva 94/62/CE, contenente i **“requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi”**.

ALLEGATO II

1. REQUISITI PER LA FABBRICAZIONE E COMPOSIZIONE DEGLI IMBALLAGGI

- Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore;
- gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permettere il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti;
- gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

2. REQUISITI PER LA RIUTILIZZABILITÀ DI UN IMBALLAGGIO

I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:

- le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
- possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
- osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.

3. REQUISITI PER LA RECUPERABILITÀ DI UN IMBALLAGGIO

a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale

L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.

b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia

I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.

c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.

d) Imballaggi biodegradabili

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

L'ATTIVITÀ DEL CEN

L'art. 9 della direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di immettere sul mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali definiti dalla direttiva stessa.

Al fine di agevolare l'armonizzazione (quindi al fine di creare standard uniformi di conformità) e il riavvicinamento delle legislazioni nazionali, la Commissione Europea, con il mandato M/200 dell'8 marzo 1996, ha incaricato il CEN (Comitato Europeo di Normazione) di definire norme tecniche concernenti i requisiti essenziali. Il CEN, nel 2000, ha presentato 5 norme alla Commissione Europea. Quest'ultima il 28 giugno 2001 ha deciso, a seguito di un'obiezione formale del Belgio e della Danimarca, di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) soltanto due di queste norme (di cui una solo parzialmente). La Commissione Europea ha pertanto invitato il CEN a migliorare quelle norme che in tutto o in parte non soddisfano i requisiti essenziali definiti dalla direttiva, rinnovando il mandato.

CEN - NOTIZIE BASE

Il CEN (Comitato Europeo di Normazione) nasce nel 1961 su iniziativa della maggior parte degli Stati attualmente membri della Comunità Europea e, insieme al CENELEC (Comitato Europeo per la Standardizzazione Elettrotecnica) e all'ETSI (Istituto Europeo per la Standardizzazione nelle Telecomunicazioni), è uno degli organismi europei operanti nel settore della standardizzazione tecnica volontaria. Il CEN è una istituzione tecnico-scientifica internazionale no-profit.

La prima sede è stata Parigi; dal 1975 il Comitato è stato trasferito a Bruxelles. Il Comitato si occupa dell'elaborazione di modelli standard e di specifiche tecniche di riferimento valide a livello europeo, applicabili in tutti gli Stati membri e finalizzati ad accelerare il processo di armonizzazione e riavvicinamento delle legislazioni nazionali.



Membri del CEN sono attualmente 19 comitati nazionali (vedi figura). Si tratta degli organismi nazionali di standardizzazione dell'Unione Europea, dell'EFTA (European Free Trade Association) e della Repubblica Ceca. I membri, tra le altre cose, forniscono supporto alle attività dei **Comitati Tecnici (TC)** e sviluppano e votano per la ratifica degli standard europei.

Si occupano, inoltre, dell'introduzione, a livello nazionale, degli standard europei, e dell'eliminazione di tutte le norme in contrasto con essi.

Il CEN lavora secondo procedure che mirano a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- apertura e trasparenza;
- consenso;
- coerenza tecnica a livello nazionale ed europeo;
- corretta integrazione con altri lavori internazionali.

Per l'Italia l'organo corrispondente è l'**UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione** che recepisce in Italia le norme CEN¹.

L'elaborazione dei documenti è curata da **Comitati Tecnici** specializzati nei singoli settori. Molti standard sono predisposti su richiesta dell'industria. La Commissione Europea può invece richiedere la preparazione di standard al fine di implementare la legislazione comunitaria. I documenti predisposti devono essere accettati dagli Stati membri.

¹. Per ulteriori informazioni sull'UNI e sul recepimento delle norme, visitare il sito www.uni.com

LA SITUAZIONE ATTUALE

La Commissione Europea, con mandato M/200 dell'8 marzo 1996, aveva chiesto al CEN di elaborare 5 standard tecnici riguardanti i requisiti essenziali degli imballaggi previsti dall'Allegato II alla direttiva 94/62/CE. Il mandato riguardava:

- prevenzione;
- riutilizzo;
- riciclo di materia;
- recupero energetico;
- compostaggio/biodegradabilità.

Nel novembre 2000 il CEN ha concluso 5 norme, presentandole alla Commissione europea:

- **EN 13428:2000;**
- **EN 13429:2000;**
- **EN 13430:2000;**
- **EN 13431:2000;**
- **EN 13432:2000.**

In applicazione dell'art. 9, paragrafo 4, della direttiva, il Belgio e la Danimarca hanno presentato nel 2000 un'obiezione formale contro le norme elaborate dal CEN (il Belgio le ha contestate tutte, la Danimarca ha accolto solo la EN 13432:2000).

La Commissione Europea, consultando il comitato istituito dalla direttiva 98/134/CE, ha esaminato il contenuto delle 5 norme EN al fine di decidere sull'accoglimento e la pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Dopo aver esaminato il contenuto delle 5 norme EN la Commissione Europea ha deciso di accogliere e pubblicare l'EN 13432:2000 (compostaggio e biodegradabilità); di accogliere e pubblicare parzialmente l'EN 13428:2000 (prevenzione alla fonte); di respingere le norme EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000, ritenute non conformi al mandato.

La Commissione Europea, nel dicembre 2001, ha rinnovato il mandato al CEN (M/317), chiedendo di riesaminare e correggere gli standard presentati (ad eccezione dell'EN 13432:2000) rendendoli conformi ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva. Il CEN ha comunicato che non terminerà il proprio lavoro prima della fine del 2003.

LE 5 NORME ELABORATE DAL COMITATO SU MANDATO DELLA COMMISSIONE

EN 13428:2000 – Imballaggi – requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione-prevenzione attraverso riduzione alla fonte.

La norma fissa i criteri che servono ad assicurare che il peso ed il volume dell'imballaggio siano minimizzati in relazione alla necessità di garantire:

- funzionalità attraverso la catena produzione-utilizzo;
- sicurezza ed igiene per il prodotto e per l'utilizzatore;
- accettabilità del prodotto all'utilizzatore.

La sostituzione del materiale non è una forma di riduzione all'origine.

Lo standard specifica, inoltre, la metodologia e la procedura per la minimizzazione delle sostanze pericolose eventualmente presenti nell'imballaggio che sono rilasciate nell'ambiente durante le operazioni di gestione dei rifiuti.

I criteri analizzano, per tutte le fasi di utilizzo dell'imballaggio (protezione del prodotto, trasporto, stoccaggio, esposizione, ecc.), i principi necessari ad individuare, da parte del produttore, l'area critica che individua il livello conseguibile di riduzione alla fonte.

► La Commissione Europea, consultato il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE ed esaminata la norma, ha constatato che il contenuto della norma soddisfa pienamente i requisiti essenziali della direttiva, salvo quelli indicati nell'Allegato II, punto 1, terzo trattino (v. allegato pag.3). **La norma, pertanto, è stata pubblicata nella GUCE con l'avvertenza che non soddisfa i requisiti indicati in tale trattino.**

EN 13429:2000 – Imballaggi – riutilizzo.

La norma fissa i criteri affinché l'imballaggio sia classificato come riutilizzabile e stabilisce le procedure per il raggiungimento della conformità a tali specifiche, compresi i sistemi associati.

Sono individuati tre tipi di riutilizzo:

- ciclo chiuso: sistema nel quale l'imballaggio riutilizzabile circola all'interno di una società o di un gruppo organizzato di società;
- ciclo aperto: sistema nel quale l'imballaggio riutilizzabile circola tra società non individuate in maniera fissa;
- sistema ibrido: consiste di due parti, di cui una sola riutilizzabile.

Affinché l'imballaggio sia definito riutilizzabile il produttore dello stesso deve assicurare che:

- la riutilizzabilità sia un obiettivo dichiarato dall'utilizzatore dello stesso;
- l'imballaggio sia idoneo ad essere ricondizionato con successo;
- l'imballaggio sia idoneo ad essere riempito nuovamente;
- sia disponibile un sistema idoneo per il riutilizzo sul mercato nel quale l'utilizzatore indirizza il prodotto.

► La Commissione Europea, consultato il comitato ed esaminata la norma, ha constatato che tale norma non soddisfa i requisiti di cui all'Allegato II, punto 2, della direttiva. In particolare, quelli relativi al numero minimo richiesto di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili, compreso lo sviluppo di un metodo di prova che permetta di verificare tale numero minimo. **La norma, pertanto, non è pubblicata.**

EN 13430:2000 – Imballaggi – requisiti per imballaggi recuperabili tramite recupero di materia.

La norma fissa i criteri affinché l'imballaggio sia classificato recuperabile sotto forma di materiali, raccordando lo sviluppo contemporaneo dell'imballaggio e delle tecnologie di recupero, e fissa le procedure per assicurare la conformità alle specifiche.

Vengono analizzate le correlazioni tra le fasi di vita dell'imballaggio (progettazione, produzione, utilizzo, ecc.) e i criteri di riciclaggio (controllo di fabbricazione/composizione/utilizzo, facilità per le tecnologie di riciclaggio disponibili, rilasci nell'ambiente conseguenti al riciclaggio dell'imballaggio), ed evidenziate quelle che assumono rilevanza.

Per ognuna di queste è indicata la procedura per la valutazione dei criteri di riciclabilità.

► La Commissione Europea, consultato il comitato ed esaminata la norma, ha ravvisato che la stessa non soddisfa pienamente i requisiti previsti dall'Allegato II, punto 3, lettera a), della direttiva. In particolare, la norma non soddisfa i requisiti essenziali secondo cui gli imballaggi considerati riciclabili devono essere prodotti in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio. Essa, inoltre, non tiene conto dell'impiego di sostanze o materiali che potrebbero creare problemi per la raccolta e la cernita che precedono il riciclaggio, nonché per il processo stesso di riciclaggio e per i materiali riciclati. **La norma, pertanto, non è pubblicata.**

.....

EN 13431:2000 – Imballaggi - requisiti per imballaggi recuperabili tramite recupero energetico, compresa la definizione del Potere Calorifico Inferiore.

La norma fissa i criteri affinché l'imballaggio sia classificato recuperabile sotto forma di energia e stabilisce le procedure necessarie al fornitore per dichiarare che l'imballaggio immesso sul mercato soddisfi tali requisiti.

In particolare viene definito il Potere Calorifico Inferiore e le modalità della sua determinazione.

È poi definito il "guadagno di calore", inteso come la differenza tra il calore rilasciato nella combustione e l'energia richiesta per portare le sostanze a post-combustione.

È considerato recuperabile sotto forma di energia un imballaggio la cui composizione prevede una percentuale di sostanza organica superiore al 50%. Se tale percentuale non è raggiunta l'imballaggio sarà considerato recuperabile sotto forma di energia se conforme ai requisiti di "guadagno di calore" previsti dalla norma.

▶ La Commissione Europea, consultato il comitato ed esaminata la norma, ha ritenuto che la stessa non soddisfa i requisiti di cui all'Allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva, concernenti il possesso di un valore calorifico minimo per permettere di ottimizzare il recupero energetico. Secondo la Commissione, inoltre, essa non permette di tenere conto in modo obiettivo dell'impiego di sostanze o materiali che potrebbero creare problemi per la raccolta e la cernita che precedono il recupero energetico, nonché per il processo stesso di recupero energetico. **La norma, pertanto, non è pubblicata.**

.....

EN 13432:2000 – Imballaggi – requisiti per imballaggi recuperabili tramite compostaggio e biodegradazione; modelli di test e criteri di valutazione per l'accettazione definitiva dell'imballaggio.

La norma fissa i requisiti e le procedure per determinare quando un imballaggio o un materiale d'imballaggio sia destinabile a compostaggio o trattamento anaerobico, individuando quattro caratteristiche:

- biodegradabilità;
- disintegrazione durante il trattamento biologico;
- effetti sul processo di trattamento biologico;
- effetti sul compost prodotto.

Nel caso di imballaggi compositi, nei quali alcune componenti siano compostabili ed altre no, questi non possono essere considerati compostabili. Qualora, comunque, le diverse componenti siano facilmente separabili a mano, la frazione compostabile può essere effettivamente considerata e trattata come tale una volta separata dalla parte non compostabile.

La norma fissa i requisiti relativi al solo imballaggio, indipendentemente dalla presenza di eventuali residui al suo interno.

▶ La Commissione Europea, consultato il comitato ed esaminata la norma, ha constatato che tale norma soddisfa i requisiti essenziali previsti dall'Allegato II, punto 3, lettere c) e d), della direttiva. **La norma, pertanto, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.**

Le conclusioni della Commissione Europea sulle 5 norme EN e i riferimenti di quelle pubblicate sono contenute nella decisione 2001/524/CE, del 28 giugno 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 190 del 12 luglio 2001.

MA CHE COSA HA CHIESTO LA COMMISSIONE EUROPEA NEL NUOVO MANDATO?

La Commissione europea ha chiesto al CEN di rivedere gli standard ritenuti non conformi ai requisiti della direttiva (nel caso dell'EN 13428:2000, solo parzialmente). Inoltre ha fornito elementi ulteriori. Eccoli nel dettaglio.

EN 13428:2000 La Commissione Europea ha chiesto al CEN di provvedere affinché siano indicati i metodi per misurare e verificare la presenza e la concentrazione di metalli pesanti e di altre sostanze pericolose negli imballaggi, nonché il rilascio nell'ambiente.

EN 13429:2000 La Commissione Europea ha disposto che:

- lo standard identifichi e definisca i metodi per verificare la rispondenza ai requisiti richiesti;
- i requisiti che gli imballaggi non più riutilizzabili devono avere ai fini del recupero (All. II, punto 2, terzo trattino) possono riguardare indistintamente il riciclo di materia, il recupero di energia o il compostaggio oppure anche una soltanto di tali forme di recupero.

EN 13430:2000 La Commissione Europea ha specificato che dovranno essere considerati:

- le sostanze o i materiali che potrebbero creare problemi nel processo di riciclaggio, inclusa la produzione di rifiuti pericolosi nel senso di cui all'art. 1.4 della direttiva 91/689/CE sui rifiuti pericolosi;
- i materiali, le combinazioni di materiali o i tipi di imballaggio che potrebbero creare problemi per la raccolta e la cernita che precedono il riciclaggio;
- la presenza di sostanze o materiali che potrebbero compromettere la qualità del materiale riciclato.

EN 13431:2000 Anche in questo caso la Commissione Europea ha fornito degli elementi ulteriori, chiedendo di considerare:

- le sostanze o i materiali che potrebbero creare problemi nel processo di recupero energetico, inclusa la produzione di rifiuti pericolosi nel senso di cui all'art. 1.4 della direttiva 91/689/CE sui rifiuti pericolosi;
- i materiali, le combinazioni di materiali o i tipi di imballaggio che potrebbero creare problemi per la raccolta e la cernita che precedono il recupero energetico;
- che lo standard indichi un valore calorifico inferiore minimo che consenta di ottimizzare il recupero energetico.

EN 13432:2000 Tale standard, essendo stato accolto e pubblicato integralmente, non è oggetto del nuovo mandato. Tuttavia la Commissione Europea ha disposto che anch'esso potrà essere oggetto di revisione se, una volta revisionati gli altri standard, risulterà non più coerente con essi.

La Commissione Europea ha inoltre chiesto al CEN di rivedere e adattare, se necessario, lo standard EN 13427:2000 (che non fornisce, di per sé, criteri di conformità ma prevede la procedura per l'applicazione degli standard armonizzati).

Al CEN è poi richiesto di controllare la terminologia usata negli standard al fine di assicurare piena conformità e coerenza con la direttiva 94/62/CE.

Occorre, infine, ricordare che soltanto quando le norme sono pubblicate ufficialmente sulla GUCE danno garanzia di conformità a quanto previsto dalla legge (attualmente solo la norma EN 13432:2000 su compostaggio e biodegradabilità). In mancanza della pubblicazione la conformità ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva va, all'occorrenza, comunque dimostrata.